

(N. 600)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1954

Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'inverno del 1953-54 e nella primavera 1954 si sono verificate in Calabria nuove alluvioni che hanno, in massima, colpito le stesse zone già funestate da quelle dell'autunno 1953, in seguito alle quali è stata emanata la legge 27 dicembre 1953, n. 938. Ciò rende difficile effettuare in molti casi una discriminazione tra i danni conseguenti all'uno o all'altro evento calamitoso e crea pertanto delle difficoltà per l'applicazione della legge suddetta, mentre non vi ha dubbio che è necessario attuare le provvidenze dalla legge stessa previste, nella forma più completa e razionale, evitando, ad esempio, che di un'opera si abbia ad effettuare un ripristino solo parziale, se essa sia stata danneggiata in parte nell'autunno ed in parte nell'inverno dello scorso anno.

Si ritiene perciò indispensabile estendere l'applicazione delle disposizioni e provvidenze di cui alla citata legge n. 938 ai danni dipendenti dalle più recenti alluvioni che hanno colpito la Calabria, ed a tale finalità è inteso l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento stesso hanno lo scopo di dirimere ogni dubbio sulla possibilità di finanziare, con i fondi della ripetuta legge n. 938 gli interventi dello Stato per opere di consolidamento e di trasferimento di abitati minacciati da frane.

Infatti, l'articolo 3 di detta legge autorizza il Ministro dei lavori pubblici a determinare, con propri decreti di concerto con quello del tesoro, quali degli abitati non compresi nella tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, siano da consolidare o da trasferire.

A prescindere dalla considerazione che non è stata menzionata la tabella *E*, che riguarda i trasferimenti (le tabelle *G* e *D* si riferiscono ai soli consolidamenti), e perciò occorre colmare la lacuna, si osserva che il detto articolo 3, così come è enunciato, ha valore soltanto di norma derogante alla normale procedura stabilita dalla citata legge 9 luglio 1908, n. 445, per la determinazione degli abitati da consolidare o da spostare a carico dello Stato. Di conseguenza, mancando una espressa

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposizione che autorizzi l'esecuzione delle opere relative a carico dei fondi della legge n. 938, il Ministero dei lavori pubblici si troverebbe nella impossibilità di dar corso ai consolidamenti e trasferimenti utilizzando lo stanziamento della legge speciale.

Inoltre, appare dubbio che, con gli stanziamenti della legge n. 938, possono eseguirsi lavori di ripristino di opere di consolidamento, poichè l'obbligo di mantenere dette opere spetta al Comune interessato. Cosicchè, non potendo queste essere considerate opere di conto dello Stato, non potrebbe provvedersi al loro ripristino neanche in applicazione dell'articolo 1, lettera b), della legge n. 938.

Infine, è da rilevarsi che la legge 9 luglio 1908, n. 445, consente l'esecuzione, nella nuova sede degli abitati da spostare, delle sole opere riguardanti il piano regolatore, la Casa comunale, la scuola e la Chiesa. Poichè nella legge 10 gennaio 1952, n. 9, che dettò provvidenze in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951, fu invece prevista la costruzione, nei nuovi abitati, anche dell'acquedotto, della fognatura, dell'impianto d'illuminazione elettrica e del cimitero, è opportuno che si dia la possibilità al Ministero dei lavori pubblici di provvedere a

tali esigenze anche in dipendenza delle alluvioni più recenti che hanno presentato carattere di non minore gravità.

L'articolo 4 dello schema comprende norme aggiunte all'articolo 4 della legge n. 938 e riguarda la concessione agli Ordinari diocesani della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, a termini della legge 21 giugno 1929, n. 1137.

Tale norma si rileva opportuna, per il fatto che facilita i non lievi compiti demandati agli Uffici del Genio civile della Calabria, esonerandoli dall'onere di provvedere direttamente alla attuazione di una parte del programma esecutivo.

In ultimo si rende necessario modificare l'articolo 7 della legge n. 938, non essendosi prevista alcuna assegnazione di fondi all'A.N.A.S. la quale invece in conseguenza delle alluvioni deve provvedere al ripristino di vari tronchi di strade nazionali. Pertanto, con l'articolo 5 viene disposta la riduzione di 1 miliardo dello stanziamento fissato per l'esercizio 1954-55 nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici autorizzandosi l'iscrizione di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano anche alle alluvioni verificatesi nella stessa regione successivamente e fino alla data della presente legge.

## Art. 2.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella *G*) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero ».

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1, lettera *i*), siano da consolidare o trasferire ».

## Art. 4.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 21 giugno 1929, n. 1137.

« Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento.

« Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti ».

## Art. 5.

A modifica dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di 1 miliardo.

È autorizzato lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S. per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.